

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

Articolo 4 – Obblighi del beneficiario

Articolo 5 – Agevolazioni concedibili

Articolo 6 – Procedura per il riconoscimento del contributo

Articolo 7 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Articolo 8 – Rispetto dei limiti "De minimis"

Articolo 9 – Revoche

Articolo 10 – Disposizioni di attuazione del Regolamento

Articolo 11 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità

1. Il comune di Sanluri intende promuovere e sostenere in ambito comunale la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, quale risorsa insostituibile per l'intera comunità, concedendo benefici economici alle imprese.
2. I benefici di cui al presente Regolamento consistono nella concessione di contributi correlati alle imposte/tributi comunali pagati, a favore di imprese di nuova costituzione e a favore delle imprese già in attività fuori dal territorio comunale, che trasferiscono nel territorio di Sanluri la propria unità operativa. La costituzione o il trasferimento dell'attività devono avvenire nell'anno di concessione dell'agevolazione.
3. In presenza di interventi di recupero dei locali destinati all'attività imprenditoriale (ristrutturazione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso) comportanti pagamento di oneri concessori, l'agevolazione fiscale può essere sostituita, a richiesta dell'impresa, con una riduzione degli oneri concessori ex art. 16 DPR n.380/2001 e s.m.. Gli interventi edilizi dovranno risultare assentiti nei dodici mesi precedenti alla domanda di contributo.
4. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Sanluri determinerà, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, l'ammontare delle risorse annualmente disponibili.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

1. I contributi previsti dal presente Regolamento sono destinati esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese di nuova costituzione o in attività esistenti, che trasferiscono la sede operativa nel territorio di Sanluri.
2. Ai sensi dell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, sono:
 - microimprese quelle il cui organico sia inferiore a n. 10 occupati e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di Euro;
 - piccole imprese quelle con organico inferiore a n. 50 occupati e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 10 milioni di Euro;
 - medie imprese quelle con organico inferiore a n.250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, ovvero in totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro;
3. Le imprese devono essere costituite secondo le seguenti tipologie giuridiche:
 - Ditta individuale
 - Società di persone
 - Società di capitali
 - Società cooperativa
 - Consorzi.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

1. La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dai soggetti di cui all'art.2, nei termini previsti da apposito avviso e purchè sussista il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, all'Albo Artigiani;
 - b) essere in attività;
 - c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

d) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

e) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e contributiva;

f) rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali.

2. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori in società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Sanluri e coloro i quali risultino essere stati messi in mora dal Comune di Sanluri per tributi e tasse in genere;

b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Obblighi del beneficiario

1. Tutti i requisiti di cui all'art. 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

2. Coloro che beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 2 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione dell'intero contributo.

3. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo:

- trasferisce o cede in affitto l'azienda

- modifica la forma giuridica

- trasferisce l'esercizio in altri locali del territorio comunale

- cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Articolo 5 – Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni fiscali intervengono sui seguenti tributi comunali pagati complessivamente dall'Azienda per la sede operativa nella quale si svolge l'attività e per due annualità di competenza:

- TOSAP

- TARI

- IMU nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del titolare o della società che vi esercita l'attività;

- TASI

sino ad un importo max per impresa nel biennio pari ad €. 2.000,00.

2. Le agevolazioni in opzione degli oneri concessori ex art. 16 D.P.R. n.380/2001 e s.m. non può parimenti superare la somma di €. 2.000,00 “una tantum”.

Articolo 6 – Procedura per il riconoscimento del contributo

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente Regolamento, devono presentare apposita istanza nei termini recati dall'apposito avviso, redatta secondo lo schema predisposto dal Comune, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa.

2. La graduatoria dei beneficiari verrà redatta sulla base dei criteri e priorità fissati annualmente dalla Giunta comunale.

Le agevolazioni verranno erogate tenendo conto della posizione assunta dall'impresa all'interno dell'apposita graduatoria di merito e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di parità fra due o più imprese poste in graduatoria nell'ultima posizione utile, verrà data priorità alle attività imprenditoriali di più recente costituzione.

3. Verrà data preferenza in graduatoria alle imprese a cui è stato attribuito il “rating di legalità” da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come disciplinato dal Regolamento di Attuazione dell’art.5-ter del D.L. 24.01.2012, n.1 così come modificato dall’art.1, c.1-quinquies del D.L. 24.03.2012, n.29, convertito con modificazioni, dalla Legge 18.05.2012, n. 62.

Articolo 7 – Cumulabilità con altre agevolazioni

1. Le agevolazioni descritte al precedente articolo 5 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche, a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa per la quale vengono concesse con il presente Regolamento.

Articolo 8 – Rispetto dei limiti “De minimis”

1. I benefici di cui al presente Regolamento rientrano nel regime dei contributi “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24.12.2013 - L352/1 e pertanto per poter beneficiare del contributo è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. Detta condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 9 – Revoche

1. Il comune di Sanluri procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle eventuali inadempienze da parte delle imprese ammesse.

La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti che hanno determinato l’ammissione alle agevolazioni medesime.

Articolo 10 – Disposizioni di attuazione del Regolamento

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale saranno adottate disposizioni attuative del presente Regolamento, in particolare rivolte a determinare annualmente:

- le priorità dei settori di intervento nell’ambito delle attività imprenditoriali;
- criteri per la predisposizione della graduatoria dei beneficiari
- l’entità dei contributi minimi concedibili.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.